

Richiesta di Iscrizione negli Elenchi dei Giudici Popolari

Al Sig. Sindaco
del Comune di INZAGO

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente in alla via
di professione
recapito telefonico..... e mail/Pec.....,
in relazione alla legge 10 aprile 1951, n. 287 sulla formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari

CHIEDE

di essere iscritto/a nell'elenco comunale dei giudici popolari di:

Corte d'Assise (licenza media inferiore)

Corte d'Assise d'Appello (licenza media superiore)

a tal fine e sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso nell'anno;
di essere in possesso dei requisiti prescritti:

- dall'art. 9 della legge n. 287/51, come modificata dalle leggi n. 405/52 e n. 1441/56; **(1)**

- dall'art. 10 della legge n. 287/51, come modificata dalle leggi n. 405/52 e n. 1441/56; **(2)**

che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della legge n. 287/51. **(3)**

Le istanze dovranno essere presentate, entro il 31/07/2023, presso lo SPORTELLO POLIFUNZIONALE del Comune di Inzago (Via Piola n.10 c/o Centro Culturale De Andrè piano terra) o tramite pec / e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: demografici.comuneinzago@legalmail.it / demografici@comune.inzago.mi.it

Si allega copia di un documento d'identità in corso di validità.

Inzago,

Firma

(1) Art. 9 Corti d'Assise "I giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici b) buona condotta c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore a 65 d) titolo di studio richiesto scuola media di primo grado"

(2) Art. 10 Corti d'Assise d'Appello "I giudici popolari delle Corti d'Assise d'Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo"

(3) Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare "non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.